

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4410 del 21/09/2020
Oggetto	Società LTE LIFT TRUCK EQUIPMENT SPA in Comune di Ostellato. Autorizzazione alla MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'attività di COSTRUZIONE GRUPPI DI SOLLEVAMENTO E LORO PARTI autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale atto DET-AMB-2018-718 del 09/02/2018
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4551 del 21/09/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno ventuno SETTEMBRE 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc n.18460/2020/CP

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Società **LTE LIFT TRUCK EQUIPMENT SPA** con sede legale nel Comune di Ostellato ed impianto nel Comune di Ostellato. Autorizzazione alla **MODIFICA NON SOSTANZIALE** dell'attività di **COSTRUZIONE GRUPPI DI SOLLEVAMENTO E LORO PARTI** autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale atto DET-AMB-2018-718 del 09/02/2018 adottata da Arpae rettificato con atto DET-AMB-2018-4147 del 13/08/2018 disposto da Arpae.

IL DIRIGENTE

- Vista la domanda in data 08/06/2020 trasmessa dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2020/96300 del 03/07/2020, presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie dalla Società **LTE LIFT TRUCK EQUIPMENT SPA** con sede legale nel Comune di Ostellato, Via Caravaggio 6 ed impianto nel Comune di Ostellato al medesimo indirizzo della sede legale, per la modifica non sostanziale dell'attività di **COSTRUZIONE GRUPPI DI SOLLEVAMENTO E LORO PARTI** autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale atto DET-AMB-2018-718 del 09/02/2018 adottata da Arpae rettificato con atto DET-AMB-2018-4147 del 13/08/2018 disposto da Arpae, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59;
- Considerato che la suddetta istanza riguarda la **modifica non sostanziale** dell'attività ed in particolare in un ampliamento di un capannone esistente che comporterà:
 - la realizzazione di una nuova rete di raccolta delle acque meteoriche;
 - lo spostamento dall'attuale punto di scarico S9, relativo all'impianto di produzione di Idrogeno, al punto di scarico esistente S7;
 - lo spostamento in nuova posizione delle seguenti emissioni in atmosfera:
 - E26: esistente;
 - E62: già autorizzata che sarà messa a regime nella nuova posizione;
 - E63: già autorizzata che sarà messa a regime nella nuova posizione;
 - E65: già autorizzata che sarà messa a regime nella nuova posizione;

- E66: già autorizzata che sarà messa a regime nella nuova posizione;
- E67: già autorizzata che sarà messa a regime nella nuova posizione;
- E72: già autorizzata che sarà messa a regime nella nuova posizione;
- Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35”, e in particolare l'art. 6 comma 1);
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14- ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;
- Vista la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Visti
 - il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
 - la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - la L.R. n. 5/06;
 - la L.R. 21/2012;
 - la L. 447/95;
- Visti altresì:
 - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione di G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, è regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale atto n. DET-AMB-2018-718 del 09/02/2018 adottata da Arpae rettificato con atto DET-AMB-2018-4147 del 13/08/2018 disposto da Arpae, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59;
- Vista la richiesta di parere di Arpae - SAC Ferrara all'Unione dei Comuni Valli e Delizie in merito alla compatibilità urbanistica e sanitaria per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, la competenza in materia di scarichi in pubblica fognatura e per quanto riguarda l'impatto acustico, PG/2020/99294 del 10/07/2020;
- Visto il parere favorevole dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie in merito agli scarichi in pubblica fognatura e all'impatto acustico, trasmesso, contestualmente al parere sanitario dell'AUSL Ferrara e a quello di CADF SpA, dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e assunto al P.G. di Arpae in data 10/09/2020 con il n. PG/2020/129915;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di poter accogliere la domanda di modifica dell'attività autorizzata con l'Autorizzazione Unica Ambientale atto n. DET-AMB-2018-718 del 09/02/2018 adottata da Arpae rettificato con atto DET-AMB-2018-4147 del 13/08/2018 disposto da Arpae, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, valutata come non sostanziale;
- Ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dell'Autorizzazione Unica Ambientale non oggetto di modifica;

- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;
- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- Dato atto che con DDG n.102/2019 è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo dell'Autorizzazione Unica Ambientale, di cui al D.P.R. 59/13, è la Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, titolare dell'incarico di funzione *"AUA ed Autorizzazioni settoriali"*

DISPONE

l'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale atto n. DET-AMB-2018-718 del 09/02/2018 adottata da Arpae rettificata con atto DET-AMB-2018-4147 del 13/08/2018 disposto da Arpae, per la **modifica non sostanziale** dell'attività di **COSTRUZIONE GRUPPI DI SOLLEVAMENTO E LORO PARTI**, autorizzata col medesimo atto, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, da rilasciare da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, alla Società **LTE LIFT TRUCK EQUIPMENT SPA** con sede legale nel Comune di Ostellato, Via Caravaggio 6 ed impianto nel Comune di Ostellato, al medesimo indirizzo della sede legale, come di seguito indicato:

il punto 1. al paragrafo **A) SCARICHI IDRICI** dell'atto n.DET-AMB-2018-718 del 09/02/2018 adottato da Arpae è sostituito con il seguente:

1. Gli scarichi autorizzati nella pubblica fognatura sita nel Comune di Ostellato località San Giovanni sono quelli contrassegnati con le seguenti lettere:

- “S1” di acque reflue industriali e domestiche in fognatura nere, in via Caravaggio;
- “S2” di acque di prima pioggia e domestiche in fognatura nere, in via Caravaggio;
- “S3” di acque di prima pioggia e domestiche in fognatura nere, in via Tiepolo;
- “S7” di acque reflue industriali e domestiche in fognatura nere, in via Caravaggio
- “S9” di acque di prima pioggia in fognatura nere in via Caravaggio;

indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “A”. Inoltre sono presenti i seguenti scarichi non soggetti ad autorizzazione:

- “S4” - “S5” - “S8” - “S10” di acque meteoriche in fognatura bianca, in via Caravaggio;
- “S6” di acque meteoriche in fognatura bianca, in via Tiepolo

dopo il punto 2. al paragrafo **A) SCARICHI IDRICI** dell'atto n. DET-AMB-2018-718 del 09/02/2018 adottato da Arpae e aggiunto il seguente:

2 *bis*. Le acque del piazzale in ampliamento (calcestruzzo mq 1922) devono essere separate dalla rete acque meteoriche esistente e devono essere collegate alla linea acque meteoriche confluyente nella vasca di laminazione; di tale modifica la ditta dovrà darne evidenza a CADF tramite planimetria scarichi debitamente corretta;

la planimetria allegato **A** all'atto n. DET-AMB-2018-718 del 09/02/2018 adottato da Arpae e sostituita con la planimetria all'allegato **A** al presente atto.

la planimetria allegato **C** all'atto n. DET-AMB-2018-718 del 09/02/2018 adottato da Arpae e sostituita con la planimetria all'allegato **B** al presente atto.

Per quanto qui disposto, il presente atto **modifica** l'Autorizzazione Unica Ambientale atto n. DET-AMB-2018-718 del 09/02/2018 adottata da Arpae rettificata con atto DET-AMB-2018-4147 del 13/08/2018 disposto da Arpae, alla quale va unita alla stessa quale parte integrante, per comprovare l'efficacia, a tutti gli effetti della citata variazione e va esibita se richiesta agli organi preposti al controllo.

Restano valide tutte le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica Ambientale su citata, che non sono state modificate dal presente atto.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento di Salute Pubblica dell'AUSL di Ferrara ed al CADF SpA.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

Firmato Digitalmente
La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.